

LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1983, N. 18

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
22 maggio 1980, n. 8, contenente "Norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano"¹**

Art. 1 (Finalità)

1. In relazione alle particolari esigenze delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e tenendo conto dei principi affermati dalla nuova normativa sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione, la legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano", è integrata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2 (Carriera dirigenziale)

1. La carriera dirigenziale è articolata su una qualifica unica.
2. Di essa fanno parte il segretario generale, il vicesegretario generale e i dirigenti delle ripartizioni.
3. Per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano il vicesegretario generale deve

¹ In B.U. 30 novembre 1983, n. 62 – Numero straordinario.

appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello del segretario generale.

Art. 3 (Ruolo unico del personale camerale)

1. È istituito il ruolo unico del personale camerale come risulta dagli allegati A e B alla presente legge.
2. I contingenti relativi alla carriera dirigenziale e a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti negli allegati medesimi.
3. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 sono soppresse.

Art. 4 (Pubblici concorsi)

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano è data facoltà di integrare, con regolamento interno da adottarsi dal Consiglio camerale secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, i programmi di esame stabiliti dalla normativa riguardante il personale della Regione nell'ambito dei pubblici concorsi per l'accesso all'impiego.
 2. Nelle assunzioni di personale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano trova applicazione il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.
-
-

Art. 5 (Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati)

1. Ai componenti e ai segretari di commissioni e comitati istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano spettano i compensi nella misura e secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 6 (Aspettativa per il personale camerale)

1. Nei confronti del personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1954, n. 324, verrà corrisposta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Art. 7 (Accordi integrativi)

1. In occasione degli accordi integrativi, previsti dalla normativa regionale, destinati ad incidere anche sullo stato giuridico del personale camerale, la Giunta regionale provvede previa consultazione con gli Enti camerali e con le organizzazioni sindacali del personale camerale.



Norme transitorie e finali

Art. 8 (Nomina dei dirigenti)

1. Nella prima applicazione della presente legge i dirigenti sono nominati dalla Giunta camerale su proposta del Presidente della Giunta, secondo le risultanze del concorso interno di cui al comma successivo.

2. Ai fini della nomina di cui al precedente comma sarà indetto concorso interno per esame-colloquio al quale potranno partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale più elevata che abbiano maturato, nella stessa qualifica funzionale, non meno di tre anni di servizio.

Art. 9 (Rinuncia a maggiori benefici previdenziali)

1. Al personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è data facoltà, con dichiarazione scritta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare irrevocabilmente ai maggiori benefici previdenziali contemplati dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 18, con cessazione contestuale del versamento del particolare contributo previsto dal richiamato articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

2. La presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente non comporta la restituzione dei contributi versati in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

PERSONALE

ALLEGATO A)

*Ruolo unico del personale
della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento*

DOTAZIONI ORGANICHE	N. POSTI
Carriera dirigenziale	5
Qualifica funzionale ottava	3
Qualifica funzionale settima	12
Qualifica funzionale sesta	15
Qualifica funzionale quinta	10
Qualifica funzionale quarta	51
Qualifica funzionale terza	4
Qualifica funzionale seconda	3
Qualifica funzionale prima	--
	103

ALLEGATO B)

*Ruolo unico del personale
della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bolzano*

DOTAZIONI ORGANICHE	N. POSTI
Carriera dirigenziale	5
Qualifica funzionale ottava	3
Qualifica funzionale settima	12
Qualifica funzionale sesta	15
Qualifica funzionale quinta	10
Qualifica funzionale quarta	51
Qualifica funzionale terza	4
Qualifica funzionale seconda	3
Qualifica funzionale prima	--
	103